

# SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO

Comune di \_\_\_\_\_

## Bando generale di concorso

per la formazione della graduatoria generale valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati alla generalità dei cittadini e alle categorie speciali (anziani, giovani coppie, handicappati), siti nel territorio del Comune di \_\_\_\_\_

====0000====

### 1. Indizione del bando

1.1. E' indetto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6 aprile 1989, n. 13, come modificata dalla L.R. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, il bando generale di concorso valevole per la graduatoria generale e le sub- graduatorie finalizzate all'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova edificazione o recuperati, che siano disponibili nel Comune sopraindicato.

1.2. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 6 aprile 1989, n. 13, per situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine e, in genere per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

### 2. Requisiti generali per la partecipazione al concorso

2.1. Può partecipare al bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica chi possenga i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di paese della Comunità europea, salva l'ammissibilità del cittadino straniero qualora tale diritto sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito

territoriale di assegnazione. E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinato ai sensi dell'articolo 12 della legge del 27 luglio 1978 n. 392, non sia inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composta da 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona;

- d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della citata legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari a L. \_\_\_\_\_;
- e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, semprechè l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;
- f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, pari a L. \_\_\_\_\_  
Il reddito complessivo di riferimento è dato da quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, e da tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse;
- g) non aver ceduto, in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice.

2.2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalmente alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.

2.3. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle lettere c), d), e), g) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda nonchè al momento

di assegnazione.

2.4. Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.

### 3. Sub-graduatorie

3.1. Appartengono alle particolari categorie di concorrenti da inserire in apposite sub-graduatorie:

- a) **anziani:** nuclei familiari di non più di due componenti o le persone singole che alla data del bando abbiano superato il 60° anno di età; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico;
- b) **giovani coppie:** i nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda ovvero formatisi da non oltre due anni la presentazione della stessa domanda, purchè la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
- c) **invalidi ed handicappati:** nuclei familiari nei quali uno o più componenti, siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportino una diminuzione delle capacità lavorative da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiore a 2/3 (handicappati).

3.2. La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

- a) ad anziani, giovani coppie, persone sole, vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a mq. 45, secondo le quote minime indicate dalla Regione nei programmi di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata e per gli anziani in una percentuale in ogni caso non inferiore al 10 per cento degli alloggi minimi realizzati;
- b) ad invalidi ed handicappati vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

### 4. Canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi è stabilito dalla L.R. 6 aprile 1989, n. 13.

### 5. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso, munite di marca da bollo, debbono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli distribuiti presso

il Comune e presso l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di \_\_\_\_\_.

Le domande debitamente compilate e documentate dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune che ha indetto il bando e presentate presso il medesimo Comune entro il termine tassativo del \_\_\_\_\_.19\_\_\_\_\_.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda scade il \_\_\_\_\_.19\_\_\_\_\_ per i residenti nell'area europea e il \_\_\_\_\_.19\_\_\_\_\_ per i residenti in paesi extraeuropei.

Sono ritenute valide anche le domande spedite per raccomandata, entro i termini sopraindicati.

#### 5.1. Indicazione del numero di codice fiscale.

Il richiedente e tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare debbono obbligatoriamente indicare nel modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale.

#### 5.2. Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda

##### 5.2.1. Per la generalità dei cittadini

Certificati di Stato di famiglia, di cittadinanza e di residenza, rilasciati dal Comune in data non anteriore a quella di pubblicazione del bando; per il cittadino straniero, dichiarazione consolare attestante l'esistenza della condizione di reciprocità con lo Stato italiano.

##### 5.2.2. Per ogni persona indicata nella domanda, in età superiore ai 15 anni

##### a) Per i lavoratori dipendenti:

- Mod. 101 e 740 (se presentato) relativi all'intero anno solare precedente la presentazione della domanda.

- Dichiarazione del datore di lavoro indicante le persone e i periodi per i quali sono stati erogati gli assegni familiari.

##### b) Per i lavoratori autonomi:

- Mod. 740 relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda.

##### c) Per i pensionati:

- Copia del Mod. 201 rilasciato dagli Enti erogatori Mod. 740 (se presentato) e certificato di pensione relativo all'anno precedente alla presentazione della domanda.

##### d) Per i disoccupati in cerca di prima occupazione;

- Certificato rilasciato dall'Ufficio di Collocamento attestante i periodi di disoccupazione nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda e fotocopia di tesserino di disoccupazione regolarmente timbrato.

e) Per gli studenti:

- Dichiarazione dell'Istituto scolastico attestante l'iscrizione e la regolare frequenza ed indicante se trattasi di corso diurno o serale.

5.2.3. Per il concorrente e gli altri componenti il nucleo familiare di maggiore età:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal concorrente e dagli altri componenti il nucleo familiare di maggiore età, sul possesso dei requisiti di cui al presente bando. La dichiarazione mendace comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.

Tutta la citata documentazione deve essere allegata alla domanda, l'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti potrà comportare l'esclusione dal concorso.

5.2.4. Documentazione relativa alle situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, come indicato nell'apposito modulo di presentazione della domanda.

5.2.5. Per le categorie speciali

Oltre a tutti i documenti richiesti per la generalità dei cittadini, deve essere comprovata l'appartenenza ad una o più categorie speciali con la seguente documentazione:

a) famiglie di nuova formazione:

certificato di matrimonio: nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento della domanda, dichiarazione della volontà di contrarre matrimonio e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei nubendi;

b) handicappati ed invalidi: certificato attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato dalla competente autorità:

## 6. Formazione della graduatoria

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascuno concorrente ovvero degli eventuali motivi di esclusione sarà pubblicata nelle seguenti sedi: Comune di \_\_\_\_\_ e l'I.A.C.P. di \_\_\_\_\_.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia mediante lettera raccomandata della pubblicazione della graduatorie e della posizione conseguita nella graduatoria provvisoria.

La graduatoria indicherà altresì le modalità ed i termini per il ricorso ai fini della formazione della graduatoria definitiva.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione per la formazione della graduatoria formula la graduatoria definitiva.

Tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, viene effettuato il sorteggio da parte della Commissione per la formazione della graduatoria.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Il modulo della domanda può essere ritirato e consegnato presso le seguenti sedi: